



VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Art 34 Regolamento del Fondo Negri

ACCORDI AZIENDALI

E' data facoltà alle aziende, previa stipula di accordi aziendali, di destinare al Fondo "Mario Negri" contributi addizionali alla contribuzione ordinaria e integrativa. Le aziende che intendono avvalersi di detta possibilità dovranno far pervenire comunicazione su apposito modulo predisposto dal Fondo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda e dal dirigente interessato, corredato di copia del relativo accordo aziendale.

MISURA DEI VERSAMENTI

Gli accordi aziendali debbono prevedere la misura e la durata dei versamenti addizionali che possono essere effettuati con scelta tra le seguenti classi di contribuzione:

60% - 90% - 120% della normale quota di contribuzione obbligatoria anno per anno prevista dai contratti del settore. La quota addizionale relativa al contributo integrativo di cui all'art 3 Statuto è interamente a carico dell'azienda.

DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE E DELLE PRESTAZIONI CONSEGUENTI

Ai fini contributivi e delle relative prestazioni la contribuzione addizionale segue le stesse regole di quella obbligatoria. Si precisa che, in caso di pensionamento diretto per invalidità, o indiretto a seguito di decesso dell'iscritto, la contribuzione addizionale non è computabile ai fini della maggiorazione del conto individuale a carattere solidaristico di cui al comma 3 dell'art. 15 (Pensione di invalidità) del Regolamento del Fondo.

MODALITA' E TERMINI PER I VERSAMENTI

I versamenti della contribuzione addizionale, da parte delle aziende che ne hanno fatto richiesta, vengono eseguiti trimestralmente, in concomitanza ed alle scadenze previste per i versamenti obbligatori, attraverso i moduli P.I.A. precompilati dal Fondo, entro il termine del 10 del mese successivo a quello di ciascun trimestre solare (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio).